

Si riportano di seguito alcuni riferimenti normativi in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici esterni (DAE).

La legge nazionale 120/2001¹ dispone che *“È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”* e rinvia alla competenza regionale la disciplina del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori.

In seguito, la legge 69/2004² – che risulta tuttora in vigore – è intervenuta a modificare la normativa del 2001, sostituendola con la disposizione che *“È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”*: parrebbe dunque lecito l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE, o defibrillatore semiautomatico) da parte del personale sanitario non medico (compreso, dunque, anche il personale infermieristico) e del personale non sanitario, purché adeguatamente formato.

Per quanto riguarda la formazione, come detto, essa è demandata dalla L. 120/2001 alla competenza regionale; sul punto, il decreto legge 273/2005³, ha inserito tra le strutture idonee a formare i soggetti anche le *“organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché gli enti operanti nel settore dell’emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione”*.

Da ultimo, il decreto interministeriale (Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 18 marzo 2011⁴, *“promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti”*. Tra i criteri per l’uso del defibrillatore semiautomatico, il decreto – premettendo che il dispositivo possa essere utilizzato sia in ambiente sanitario sia in strutture fisse o mobili, stabili o temporanee

¹ Legge 3 aprile 2001, n. 120, in tema di *“Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001.

² Legge 15 marzo 2004, n. 69, recante *“Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004.

³ Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 303 del 30 dicembre 2005, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, recante: *“Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative”*.

⁴ Decreto Ministro della Salute – Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2011, recante *“Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009”*.

(tra cui, ad esempio, l'ambulanza) prevede l'accertamento della conformità alle norme in vigore, della funzionalità e della manutenzione periodica del DAE ed il possesso, da parte del personale (*“sanitario non medico, nonché del personale non sanitario”*) di idonea formazione validata e sistematicamente verificata.

Viene inoltre precisato che *“L'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente”*.

Richiamando quanto già espresso dalla normativa nazionale, il decreto interministeriale del 2011 demanda i programmi di formazione/aggiornamento/verifica e l'accreditamento dei formatori alle Regione ed alle Province Autonome, stabilendo – però – che *“L'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, in sede extra ospedaliera, è nominativa ed ha la durata di dodici mesi”*.

In riferimento all'attività degli infermieri del servizio 118 operanti nella Regione Piemonte, risulta che già la Delibera della Giunta Regionale del gennaio 2008⁵, all'allegato 4, abbia descritto i requisiti formativi per il corso DAE dedicato agli infermieri 118, volontari 118 e personale laico: secondo tale Delibera, gli operatori che superano il corso ricevono una apposita “certificazione abilitativa” per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, della durata di un anno rinnovabile mediante frequenza di un corso di aggiornamento (“refresh”) della durata di 2 ore.

In seguito, la Delibera regionale del settembre 2012⁶ ha stabilito che *“La durata della validità dell'autorizzazione all'uso dei defibrillatori è di 2 anni e ha valenza su tutto il territorio nazionale, così come stabilito dalla normativa vigente”*. La delibera del settembre 2013⁷, premettendo che la durata dell'autorizzazione all'uso del DAE in Piemonte abbia durata biennale, prevede un corso di “aggiornamento” (retraining) della durata di un'ora per il personale laico, mentre *“per quanto riguarda invece il personale Volontario Soccorritore 118 e il personale infermieristico dipendente del Servizio Sanitario Regionale operante nel Sistema 118, la durata del corso retraining rimane invariata a 2 ore, così come*

⁵ Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2008, n. 13-8005, recante *“Approvazione degli standard formativi di abilitazione, di formazione continua e permanente dei dipendenti del SSR coinvolti nelle attività inerenti il servizio 118 e approvazione del percorso di formazione rivolto ai lavoratori designati al pronto soccorso nelle aziende del gruppo a, b, c da attuare dalle Aziende Sanitarie Regionali”*, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 gennaio 2008.

⁶ Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2012, n. 32-4611, in tema di *“Regolamentazione attività formativa per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extraospedaliero e accreditamento dei centri di formazione abilitati”*, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 settembre 2012.

⁷ Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2013, n. 14-6340, *“DGR 32-4611 del 24 settembre 2012: “DGR 49-2905 del 14 novembre 2011. Regolamentazione attività formativa per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extraospedaliero e accreditamento dei centri di formazione abilitati”. Validazione dei corsi effettuati a far data dal 24 settembre 2012 e disposizioni integrative*, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 settembre 2013.

previsto dalla DGR 13-8005 del 14 gennaio 2008, fermo restando l'abilitazione biennale anche per questi soggetti".

Infine, la Deliberazione del febbraio 2015⁸ – sempre in tema di formazione per la gestione del DAE in ambiente extraospedaliero – stabilisce che *“la durata dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extra ospedaliero rilasciata al personale laico è da ritenersi illimitata ed ha valenza su tutto il territorio nazionale; sono da ritenersi illimitate anche le autorizzazioni in possesso di coloro che hanno mantenuto la validità dell'abilitazione alla data di approvazione del presente provvedimento secondo le modalità della normativa vigente”*: tra questi ultimi parrebbero dunque intendersi anche gli infermieri del servizio 118. Tale disposizione richiama quanto affermato in una Circolare del Ministero della Salute del maggio del 2014⁹, in cui si legge che *“L'autorizzazione all'utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio nazionale. Ferma restando l'esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di RCP, l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario [...] ha durata illimitata”*.

In buona sostanza, il quadro normativo esaminato parrebbe delineare la liceità dell'utilizzo del defibrillatore semiautomatico sia in ambiente intra- sia extra-ospedaliero da parte di personale sanitario non medico e di personale non sanitario, fermo restando il possesso – da parte dell'operatore – di idonea certificazione abilitante, subordinata al superamento di corsi di formazione e di aggiornamento.

⁸ Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2015, n. 16-979, recante *“Aggiornamento regolamentazione attività formativa per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extraospedaliero. Revoca allegati A) e B) della DGR 32-4611 del 24 settembre 2012 e parziale modifica DGR 14-6340 del 9 settembre 2013”*, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52S del 5 febbraio 2015.

⁹ Ministero della Salute, Dipartimento della Programmazione dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Circolare n. 0013917-P- del 20 maggio 2014.